

**Allegato "A"**

**GARA per la progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Acquisto Capacità di Stoccaggio e Prodotti Petroliferi e della relativa integrazione con i Flussi Contabili di Acquirente Unico S.p.A.**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

## **TRA**

L'Acquirente Unico S.p.A (in seguito indicato come **AU**), con sede e domicilio fiscale in Roma via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma, codice fiscale n. 05877611003, nella persona del suo Presidente e Amministratore Delegato Ing. Paolo Vigevano nato a Genova il 28/03/1948, munito dei necessari poteri di cui a xxxxxxxxxx;

## **E**

La società o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da xxxxxxxxxxxxxx(in seguito indicato come il **Fornitore**), con sede legale in xxxxxxxxxx, codice fiscale e partita IVA n.xxxxxxxx, nella persona del suo legale rappresentante xxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxx;

(di seguito, congiuntamente, le Parti);

## **PREMESSO CHE**

- A. Il decreto legislativo n. 249 del 2012 in recepimento della direttiva 2009/119/CE prevede, all'art. 7 l'istituzione del nuovo Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT) attribuendone le funzioni e le attività ad AU;
- B. Il Ministero dello Sviluppo Economico con atto del..... ;
- C. AU in ottemperanza del d.lgs. n. 163 del 2006, ha indetto una gara ai sensi dell'art. 124 come esplicitato nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 28 del 6 marzo 2013;
- D. a seguito della pubblicazione del bando hanno presentato offerta n. ... società ;
- E. il Fornitore è risultato aggiudicatario della predetta gara.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue**

### **Art. 1. Valore delle premesse e degli allegati**

- 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati ciascuno dei quali in caso di difformità su ciascuno di quelli che lo segue:
- Capitolato tecnico (Allegato "A");
  - Offerta tecnica (Allegato "B") ed economica del Fornitore (Allegato "C");

## **Art. 2. Oggetto del Contratto**

1.1 Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte del Fornitore ad AU della progettazione, realizzazione, avvio in produzione e manutenzione del Sistema Informativo relativo alle procedure di Acquisto della Capacità di Stoccaggio e dei Prodotti Petroliferi (di seguito ACSP) e della relativa integrazione con i Flussi Contabili di AU. La piattaforma informatica per la realizzazione del sistema ACSP sarà basata sul sistema ERP JD Edwards Enterprise One le cui licenze d'uso saranno acquisite autonomamente da AU e non rientrano pertanto nell' oggetto del presente Contratto. Nello specifico le attività che dovranno essere svolte sono le seguenti:

1. predisposizione del progetto esecutivo
2. realizzazione del sistema
  - a. installazione del software in configurazione standard su infrastruttura IT di AU
  - b. progettazione di dettaglio della soluzione
  - c. modellizzazione
  - d. personalizzazione
  - e. conversioni, migrazioni dei dati, integrazioni con sistemi esterni
  - f. addestramento e documentazione
  - g. test di sistema
  - h. avvio in esercizio
3. attività post-implementazione
  - a. assistenza ed ottimizzazione
  - b. manutenzione correttiva ed evolutiva

## **Art. 3. Decorrenza e durata**

- 3.1 L'efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto.
- 3.2 Il presente Contratto ha la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo che venga risolto anticipatamente ai sensi del successivo Art. 10 e dovrà intendersi definitivamente cessato alla data di conclusione dell'attività di

manutenzione.

#### **Art. 4. Impegni specifici del Fornitore**

Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione oggetto del presente contratto in conformità a quanto indicato nel presente contratto e nei documenti indicati nel precedente art. 1.

#### **Art. 5. Condizioni di fornitura**

Il Fornitore si impegna a concludere, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto con esito positivo i moduli progettati e realizzati relativi alla Fase 1 descritta nel Capitolato Tecnico; entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto con esito positivo i moduli progettati e realizzati relativi alla Fase 2 descritta nel Capitolato Tecnico. A partire dal collaudo della Fase 2 sarà attivato il periodo di manutenzione ordinaria ed evolutiva della durata di un anno solare.

#### **Art. 6. Corrispettivi e Fatturazione**

L'importo del contratto è pari ad euro.....

La fatturazione degli importi dei servizi relativi alla Fase 1 e 2 dovrà essere effettuata a seguito dell'esito positivo del collaudo di ciascuna Fase.

Gli importi relativi alla manutenzione ordinaria dovranno essere fatturati a seguito dell'esito positivo del collaudo della Fase 2, invece gli importi relativi alla manutenzione evolutiva dovranno essere fatturati a seguito del completamento delle singole attività richieste previa accettazione da parte di AU del prodotto realizzato.

#### **Art. 7. Pagamenti**

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'Art. 6 sarà effettuato, il terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fatture presso il protocollo ufficiale di AU.

La fattura dovrà essere anticipata al seguente indirizzo di posta elettronica:

**Au-amministrazione@acquirenteunico.it**

#### **Art. 8. Garanzia dell'esatto adempimento**

8.2 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire a proprie spese,

- ai sensi e nelle modalità indicate dall'Art. 113 D. Lgs. 163/2006, idonea garanzia a favore di AU.
- 8.3 La fideiussione o polizza fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di approvazione del documento finale di progetto da parte di AU.
- 8.4 Il fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto in caso di escussione totale o parziale da parte di AU durante il periodo di validità della stessa.
- 8.5 La prestazione della garanzia di cui al presente Articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

#### **Art. 9. Divieto di cessione – subappalto**

- 9.1 In base a quanto disposto dall'articolo 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dalle legge 12 luglio 1991 n. 203, il Fornitore non può cedere in nessun caso e in nessun modo il Contratto a terzi, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno del Fornitore.
- 9.2 E' fatto divieto assoluto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto senza previa autorizzazione da parte di AU.
- 9.3 Al Fornitore è fatto divieto di subappaltare, se non dichiarato in fase di gara, le attività di cui al presente Contratto.

#### **Art. 10. Risoluzione**

- 10.1 Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla esecuzione delle attività di cui all'Art. 2 o quest'ultima sia dichiarata fallita (o diviene soggetta ad altre procedure concorsuali) nel significato di cui al R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 così come modificata ed integrata o di cui ad altre analoghe disposizioni in qualsiasi altra giurisdizione.
- 10.2 AU potrà risolvere, in tutto od in parte, il presente Contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, sia nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere, comunque, non inferiore a 60 (sessanta) giorni solari, sia in tutte le altre ipotesi previste ne presente contratto e nel Capitolato

tecnico.

- 10.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni. In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, il presente Contratto sarà risolto di diritto.

#### **Art. 11. Forza maggiore**

Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

#### **Art. 12. Controversie**

- 12.1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.
- 12.2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall'insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l'altra Parte.
- 12.3 Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Roma.

#### **Art. 13. Riservatezza**

Il Fornitore si impegna a non divulgare le informazioni raccolte nell'ambito del presente servizio. Il Fornitore è responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi dall'espletamento del servizio di cui alla presente lettera d'ordine. Inoltre il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196 del 2003 ed a rispettare interamente il decreto medesimo e le istruzioni che verranno impartire dal Titolare.

#### **Art. 14. Responsabilità civile**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto di AU o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenza o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, fino ad un importo non superiore all'importo totale del presente Contratto.

#### **Art. 15. Brevetti e diritti d'autore**

- 15.1 AU non assume alcuna responsabilità ove il Fornitore abbia usato, per le prestazioni

oggetto del presente Contratto, informazioni di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

- 15.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne AU da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.

#### **Art. 16. RegISTRAZIONI – oneri fiscali**

- 16.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 16.2 Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso per imposta fissa ex articolo 4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

- 17.1 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 AU comunica al Fornitore il seguente codice CIG.....
- 17.2 Il Fornitore, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010 obbligandosi a comunicare nelle fatture inviate ad AU, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.
- 17.3 Il mancato avvalersi, da parte del Fornitore, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 18 Penali**

Per ogni giorno di ritardo nella consegna secondo le tempistiche di cui all'art. 5 Condizioni di fornitura e per la manutenzione evolutiva secondo il piano temporale di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore verserà ad AU una penali pari al 2% dell'importo complessivo della prestazione per cui si è verificato il ritardo.

#### **Art.19 Elezione di domicilio**

- 19.1 A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per ogni controversia dipendente, connessa e comunque collegata al presente contratto, anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione del rapporto, le parti eleggono domicilio come segue: (i) quanto ad AU: Via Guidubaldo del Monte n. 45 00197 Roma - Tel 06 ... - Fax 06 ... CF e P.IVA ... ; (ii) quanto al Fornitore: Via ... - Tel ... - Fax ... CF e P.IVA ....

19.2 Tutte le comunicazioni, notificazioni, incarichi, approvazioni, necessarie e utili per le attività riguardanti il presente contratto hanno pieno effetto e si intenderanno validamente eseguite solo ove effettuate per iscritto a mezzo raccomandata A/R ed indirizzate al suddetto domicilio eletto, anche se non più attuale, salvo che non ne sia stata preventivamente comunicata la variazione a mezzo telegramma o raccomandata A/R.

Letto approvato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

---

Per il Fornitore

---

Per AU

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 7 (Pagamenti), Art. 8 (Garanzia), Art. 9 (Divieto di cessione - subappalto), Art. 10 (Risoluzione), Art. 12 (Controversie), Art. 13 (Riservatezza), Art. 15 ( Brevetti e diritti d'autore), Art. 16 (Registrazione – oneri fiscali) Art. 18 (Penali).

Letto approvato e sottoscritto

---

Per il Fornitore

Roma, li \_\_\_\_\_